

Relazione della IV Commissione permanente

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

(Seduta del 16 febbraio 2017)

Relatore di maggioranza: LUCA MARCONI
Relatore di minoranza: ROMINA PERGOLES

sulla proposta di regolamento n. 4/16

a iniziativa del Consigliere Marconi

presentata in data 11 novembre 2016

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 9 FEBBRAIO 2009, N. 3
“ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 11
DELLA LEGGE REGIONALE 1° FEBBRAIO 2005, N. 3”.
REGOLAMENTAZIONE DELLE SALE DEL COMMIATO

RELAZIONE ORALE

Testo proposto

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali”;

Visto il regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 “Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3”;

Vista la proposta di regolamento del Consigliere Luca Marconi;

Visto l’articolo 35 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare l’allegato regolamento regionale concernente: “Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 ‘Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3’. Regolamentazione delle sale del commiato”.

Testo approvato dalla Commissione

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Identico

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell’articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Identico

DELIBERA

Identico

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 9 FEBBRAIO 2009, N. 3
“ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 11
DELLA LEGGE REGIONALE 1° FEBBRAIO 2005, N. 3”.
REGOLAMENTAZIONE DELLE SALE DEL COMMiato

Testo proposto**Art. 1**

(Modifica all’articolo 20 del regolamento regionale 3/2009)

1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 20 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3) è inserito il seguente:

“3 ter. Le sale di commiato non possono essere realizzate dai soggetti di cui al comma 1 entro 100 metri dalle civili abitazioni.”.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifica all’articolo 20 del regolamento regionale 3/2009)

1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 20 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3) è inserito il seguente:

“3 ter. Le sale ~~di~~ **del** commiato non possono essere realizzate dai soggetti di cui al comma 1 entro 100 metri dalle civili abitazioni.”.